

Codice A2202B

D.D. 23 luglio 2026, n. 1226

Approvazione schemi di accordo tra la Regione Piemonte e l'ente CIFA - ETS e di conferimento di incarico alla Regione Piemonte per lo svolgimento di una procedura adottiva in Colombia.



ATTO DD 1226/A2202B/2026

DEL 23/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2202B - Rapporti con il terzo settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale

OGGETTO: Approvazione schemi di accordo tra la Regione Piemonte e l'ente CIFA - ETS e di conferimento di incarico alla Regione Piemonte per lo svolgimento di una procedura adottiva in Colombia.

Premesso che la Direzione regionale Welfare, in attuazione di quanto disposto con L.R. n. 7 del 29.06.2018 s.m.i., esercita le funzioni precedentemente afferenti all'Agenzia regionale per le Adozioni Internazionali, attraverso un apposito Servizio operante presso il Settore Rapporti con il Terzo Settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte;

richiamata la D.G.R. n. 73-8225 del 20/12/2018 avente ad oggetto "Assunzione in capo alla Regione Piemonte delle funzioni svolte dall'ARAI (Agenzia regionale per le adozioni internazionali) - adempimenti connessi all'art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018";

dato atto che in merito all'attività riguardante le adozioni internazionali, l'ARAI con deliberazione n. 32/2003 del 17/02/2003 è stata iscritta dalla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri all'Albo nazionale degli Enti autorizzati e che la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità Centrale italiana, con deliberazione n. 159/2018/AE del 05/12/2018 ha disposto il passaggio al nuovo Servizio regionale per le adozioni internazionali dei rapporti e delle autorizzazioni già in capo all'ARAI-Regione Piemonte;

dato atto che il Servizio per le adozioni internazionali è operativo in Colombia, avendo ottenuto dall'Autorità centrale colombiana (ICBF) il provvedimento di rinnovo dell'accreditamento in data 27/05/2026 con risoluzione n. 2721;

considerato che l'Ente Autorizzato CIFA ETS al momento non risulta operativo in Colombia in quanto la procedura per il rilascio della licenza operativa per l'erogazione di servizi di adozione è attualmente in corso ed è subordinata alla valutazione circa il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, da parte dell'Ufficio di Ispezione, Vigilanza, Controllo e Qualità dei Servizi

dell'ICBF, Autorità centrale colombiana;

preso atto che l'Ente Autorizzato CIFA ETS è impossibilitato a proseguire la procedura adottiva dei coniugi *omissis*, abbinati alla minore *omissis*, nata il *omissis*, che hanno manifestato il consenso all'abbinamento in data *omissis*;

richiamata la nota della Commissione per le adozioni internazionali (CAI) prot. DIPOFAM-0017324-P-03/07/2026 in cui si evidenzia che l'ICBF, in merito alla prosecuzione della procedura adottiva della suddetta famiglia, ha precisato che il fascicolo potrà essere trasferito ad un altro ente debitamente accreditato per la prosecuzione del processo di adozione e che tale ente è stato individuato in SRAI - Regione Piemonte;

precisato che i suddetti coniugi per la prosecuzione del percorso adottivo revocano il mandato conferito al CIFA ETS e conferiscono l'incarico a SRAI-Regione Piemonte;

dato atto che l'ICBF ha altresì precisato che gli eventi procedurali derivanti dalla sospensione dei servizi o da difficoltà relative al riaccreditamento di un ente non devono gravare con oneri o costi aggiuntivi sulle famiglie adottive;

preso atto che SRAI - Regione Piemonte e CIFA ETS hanno ricevuto l'assenso della Commissione per le adozioni internazionali e dell'ICBF ad operare in collaborazione per lo svolgimento della procedura adottiva dei suddetti coniugi;

vista la necessità di stabilire quali attività verranno svolte, in concreto, da ciascun Ente al fine di garantire alla coppia un adeguato accompagnamento in tutte le fasi dell'iter adottivo è intercorsa una corrispondenza che ha portato alla definizione di uno schema di accordo secondo quanto previsto nell'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

vista altresì la necessità di approvare tra SRAI-Regione Piemonte e i coniugi *omissis* apposito schema di conferimento di incarico che regolamenti i rapporti tra le parti secondo quanto previsto nell'Allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

dato atto l'ente CIFA ETS restituirà ai coniugi *omissis* la somma di € 3.000,00 per i servizi non ancora resi e che tali servizi saranno svolti da SRAI-Regione Piemonte come specificato nell'art. 3 del suddetto schema di Accordo per i quali i coniugi *omissis* verseranno a SRAI -Regione Piemonte la citata somma;

dato atto di rinviare a successiva determinazione l'accertamento della quota di € 3.000,00 che verrà versata dai coniugi *omissis* a SRAI - Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i "Codice del Terzo Settore";
- l'art. 12 della Legge regionale n. 7 del 29/06/2018, così come integrato dalla legge n. 20 del 17/12/2018;
- la D.G.R. n. 73-8225 del 20/12/2018 "Assunzione in capo alla Regione Piemonte delle funzioni svolte dall'ARAI (Agenzia regionale per le adozioni internazionali) - adempimenti connessi all'art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018";
- la D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione", integrata dalla D.G.R. n. 83-7989 del 18/12/2023 "Regolamento regionale recante: Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale). Approvazione";
- il D.P.G.R. n. 11/R, Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022, "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017";
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022, "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- la D.G.R. n. 3 - 2182 del 30.01.2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";
- la Legge regionale 3 febbraio 2026 , n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la D.G.R. 1-2209 del 9 febbraio 2026, avente per oggetto "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria".;

DETERMINA

- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di accordo tra la Regione

Piemonte e l'Ente Autorizzato CIFA ETS (Codice fiscale 97501240010) per lo svolgimento della procedura adottiva dei coniugi *omissis* in Colombia, secondo quanto previsto nell'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di approvare tra SRAI-Regione Piemonte e i coniugi *omissis* apposito schema di conferimento di incarico che regolamenti i rapporti tra le parti secondo quanto previsto nell'Allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di rinviare a successiva determinazione l'accertamento della quota di € 3.000,00 che verrà versata dai coniugi *omissis* a SRAI -Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 5 L.R. 22/2010 ed è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera d), del D.lgs. n. 33/2013.

LA DIRIGENTE (A2202B - Rapporti con il terzo settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All._1_Schema_di_Accordo_Regione_Piemonte__CIFA.pdf
2. ALLEGATO_2_schema_conf._incarico.pdf



Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO
DI UNA PROCEDURA ADOTTIVA IN COLOMBIA**

TRA

La Regione Piemonte (Codice fiscale 80087670016) di seguito Direzione Regionale Welfare, Settore Rapporti con il Terzo Settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale, Servizio Regionale per le adozioni internazionali (di seguito SRAI), rappresentata dalla Dirigente dott.ssa Antonella Caprioglio domiciliata, ai fini del presente accordo, presso la sede regionale in Piazza Piemonte, 1 - Torino;

e

CIFA ETS (Codice fiscale 97501240010), con sede in Via Ugo Foscolo, 3 - 10126 Torino, rappresentato dal suo Presidente e legale rappresentante, dott. Gianfranco Arnoletti, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di CIFA ETS;

Premesso che

- a) la Direzione regionale Welfare, in attuazione di quanto disposto con L.R. n. 7 del 29.06.2018 s.m.i., esercita le funzioni di Ente Autorizzato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso un apposito Servizio operante presso il Settore Rapporti con il Terzo Settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte;
- b) il Servizio per le adozioni internazionali è operativo in Colombia, avendo ottenuto dall'Autorità centrale colombiana (ICBF) il provvedimento di rinnovo dell'accreditamento in data 27/05/2026 con risoluzione n. 2721;
- c) l'Ente Autorizzato CIFA ETS al momento non risulta operativo in Colombia in quanto la procedura per il rilascio della licenza operativa per l'erogazione di servizi di adozione è attualmente in corso ed è subordinata alla valutazione circa il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, da parte dell'Ufficio di Ispezione, Vigilanza, Controllo e Qualità dei Servizi dell'ICBF;
- d) l'Ente Autorizzato CIFA ETS è impossibilitato a proseguire la procedura adottiva dei coniugi, abbinati alla minore, nata il, che hanno manifestato il consenso all'abbinamento in data
- e) come indicato con nota della Commissione per le adozioni internazionali (CAI) prot. DIPOFAM-0017324-P-03/07/2026 l'ICBF, in merito alla prosecuzione della procedura adottiva della suddetta famiglia, ha precisato che il fascicolo potrà essere trasferito ad un altro ente debitamente accreditato per la prosecuzione del processo di adozione e che tale ente è stato individuato in SRAI - Regione Piemonte;
- f) i suddetti coniugi per la prosecuzione del percorso adottivo revocano il mandato conferito al CIFA ETS e conferiscono l'incarico a SRAI-Regione Piemonte;
- g) l'ICBF ha precisato che gli eventi procedurali derivanti dalla sospensione dei servizi o da difficoltà relative al riaccreditamento di un ente non devono gravare con oneri o costi aggiuntivi sulle famiglie adottive;
- h) SRAI - Regione Piemonte e l'ente CIFA - ETS svolgono la loro attività sempre ed esclusivamente nel superiore interesse del minore, in ottemperanza al fondamentale principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale, impegnandosi, in collaborazione e di concerto con le istituzioni e le

organizzazioni locali, a valutare prioritariamente e a porre in essere ogni intervento utile di protezione del bambino in stato di abbandono nel suo Paese d'origine;

- i) gli Enti firmatari del presente Accordo hanno ricevuto l'assenso della Commissione per le adozioni internazionali e dell'ICBF ad operare in collaborazione per lo svolgimento della procedura adottiva dei suddetti coniugi e del presente accordo verrà data comunicazione alla CAI e all'ICBF;
- j) si rende necessario stabilire quali attività verranno svolte, in concreto, da ciascun Ente al fine di garantire alla coppia un adeguato accompagnamento in tutte le fasi dell'iter adottivo;
- k) entrambi gli Enti coinvolti si impegnano ad operare nel rispetto della legislazione internazionale, italiana e colombiana in materia di adozioni e nel pieno rispetto degli interessi del minore

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1 – OGGETTO

Il presente Accordo ha per oggetto il riparto di competenze tra SRAI-Regione Piemonte e CIFA ETS per l'espletamento della procedura adottiva relativa alla minore, nata il, e l'accompagnamento dei coniugi e

ART 2 - IMPEGNI DI CIFA ETS

CIFA ETS si impegna allo svolgimento delle attività di seguito indicate:

- a) Trasferimento a SRAI - Regione Piemonte del dossier della suddetta coppia e della minore abbinata.
- b) Comunicazione alla CAI e all'ICBF della revoca del conferimento dell'incarico dei suddetti coniugi.
- c) Individuazione di un avvocato, esperto di diritto minorile, al fine di assicurare alla suddetta famiglia la relativa assistenza giuridica e giudiziaria davanti al competente Tribunale colombiano per lo svolgimento dell'udienza di adozione e gli adempimenti connessi.
- d) Counselling e sostegno psicologico durante la permanenza della suddetta coppia nel paese straniero.
- e) In caso di richiesta di documenti aggiuntivi sulla coppia da parte dell'ICBF, CIFA ETS assicurerà la relativa traduzione e consegna alla referente di SRAI in Colombia.
- f) Servizio di traduzione dei documenti finalizzati a richiedere alla CAI l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente in Italia della suddetta minore.
- g) Sostegno psicologico e collaborazione con SRAI-Regione Piemonte per la stesura dei follow up dopo il rientro in Italia e per tutto il periodo post adottivo secondo quanto previsto dalla normativa colombiana.
- h) Certificazione delle spese sostenute dalla coppia per lo svolgimento della procedura adottiva fino alla data della revoca del conferimento di incarico.

ART 3 - IMPEGNI DI SRAI-REGIONE PIEMONTE

SRAI - Regione Piemonte si impegna allo svolgimento delle attività di seguito indicate:

- a) Sottoscrizione del conferimento di incarico con la coppia e relativa comunicazione alla CAI, all'ICBF, al Tribunale per i minorenni e ai servizi socio-sanitari territorialmente competenti.
- b) Gestione dei rapporti con la Commissione per le Adozioni Internazionali per la finalizzazione della procedura adottiva.
- c) Messa a disposizione della referente e della struttura organizzativa presente nella città di Bogotá/Colombia, che assicurerà in loco supporto formativo, accompagnamento ed interpretariato.
- d) Mantenimento dei rapporti con le Autorità colombiane e con la referente nel Paese.

- e) Validazione degli studi psicosociali condotti sulla suddetta famiglia e impegno a presentare relazioni di follow-up post-adozione secondo le scadenze stabilite dalla legislazione colombiana.
- f) Incontri formativi di preparazione alla partenza con il personale SRAI-Regione Piemonte e la referente in Colombia.
- g) Coordinamento generale del viaggio della coppia in Colombia e assistenza in loco attraverso il referente di SRAI-Regione Piemonte.
- h) Svolgimento della pratica adottiva davanti alla Commissione per le adozioni internazionali necessaria per l'ottenimento delle autorizzazioni (proseguimento e ingresso) e per il rilascio del visto di ingresso da parte dell'autorità diplomatica italiana in Colombia.
- i) Certificazione del periodo di permanenza all'Estero della coppia (finalizzato all'ottenimento dei congedi di maternità e paternità) e delle spese sostenute dalla coppia per lo svolgimento della procedura adottiva a partire dalla data del conferimento di incarico ricevuto.
- j) Stesura, traduzione e deposito delle relazioni post-adottive e di eventuali documenti aggiuntivi presso le competenti Autorità colombiane entro le scadenze stabilite dalla legislazione colombiana. In concomitanza con l'invio della prima relazione verranno inviati unitamente alla relazione il decreto di trascrizione che dichiara efficace la sentenza straniera di adozione e il certificato di cittadinanza italiana.
- k) Segnalazione dell'arrivo in Italia della nuova famiglia ai servizi socio assistenziali, al Tribunale per i Minorenni territorialmente competenti.
- l) Incontri/Seminari per il sostegno post-adottivo (individuali e attraverso piccoli gruppi).

ART 4 - DURATA

Il presente Accordo resta in vigore sino al termine della fase post-adottiva coincidente con l'invio dell'ultima relazione di follow-up richiesta dalla legislazione colombiana.

Resta ferma la disponibilità di entrambi gli Enti coinvolti a prestare attività di supporto qualora il nucleo adottivo manifestasse necessita di interventi specifici, anche in rete con i Servizi socio sanitari territorialmente competenti.

ART 5 - SPESE DELLA PROCEDURA ADOTTIVA

Considerato che la suddetta coppia ha versato all'ente CIFA ETS i costi sia per i servizi resi in Italia sia per i servizi resi all'estero e per le relazioni post adottive secondo quanto previsto nella Carta dei servizi, l'ente CIFA ETS, avendo già assunto degli impegni con i relativi operatori/fornitori economici, al fine di assicurare celerità nello svolgimento della procedura adottiva, garantirà, sostenendo direttamente i relativi costi:

- il servizio di traduzione di eventuali documenti aggiuntivi che verranno richiesti dall'ICBF sulla coppia e dei documenti necessari per richiedere alla CAI l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore adottato;
- l'assistenza giuridica e giudiziaria davanti al competente Tribunale colombiano per lo svolgimento dell'udienza di adozione e gli adempimenti connessi, attraverso l'individuazione di un avvocato esperto in diritto minorile;
- counselling e sostegno psicologico durante la permanenza della suddetta coppia nel paese straniero;
- sostegno psicologico e collaborazione con SRAI-Regione Piemonte per la stesura dei follow up dopo il rientro in Italia e per tutto il periodo post adottivo secondo quanto previsto dalla normativa colombiana.

L'ente CIFA ETS restituirà alla famiglia la somma di € 3.000,00 per i servizi non ancora resi e che svolgerà SRAI-Regione Piemonte come specificato nell'art. 3 del presente Accordo.

La coppia si impegna a versare la somma di € 3.000,00 a SRAI-Regione Piemonte entro 15 giorni dalla partenza per la Colombia tramite Bollettino PagoPa che verrà generato dal Servizio stesso.

Il costo di € 150,00 per ogni singola relazione post adottiva verrà versato dalla coppia a seguito della stesura del follow up tramite Bollettino PagoPa che verrà generato dal Servizio stesso.

ART 6 - MODIFICHE

Questo Accordo potrà in qualsiasi momento subire variazioni per consenso scritto delle parti, attraverso uno specifico Addendum.

ART 7 - RISOLUZIONE

Il presente Accordo si intende automaticamente risolto per rinuncia da parte di coniugi al proseguimento della procedura adottiva relativa alla suddetta minore.

ART 8 - CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere dall'interpretazione ed attuazione del presente Accordo.

Nel caso non sia possibile raggiungere un Accordo, le Parti eleggono il Foro di Torino quale Foro esclusivamente competente.

Torino

Letto, confermato, e sottoscritto.

Per SRAI - Regione Piemonte
Dott.ssa Antonella Caprioglio

Per CIFA ETS
Dott. Gianfranco Arnoletti

Per presa visione e accettazione
I coniugi

.....

.....

I coniugi sopra identificati

considerato che hanno revocato l'incarico conferito all'ente CIFA ETS poiché tale ente al momento non risulta operativo in Colombia in quanto la procedura per il rilascio della licenza operativa per l'erogazione di servizi di adozione è attualmente in corso ed è subordinata alla valutazione circa il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, da parte dell'Ufficio di Ispezione, Vigilanza, Controllo e Qualità dei Servizi dell'ICBF;

volendo proseguire presso l'Autorità centrale Colombiana (ICBF) la procedura adottiva della minore abbinata XXXXXX, nata il XXXXXX, nei confronti della quale hanno manifestato il consenso all'abbinamento in data XXXXXX;

considerato che il Servizio per le adozioni internazionali – Regione Piemonte è operativo in Colombia, avendo ottenuto dall'Autorità centrale colombiana (ICBF) il provvedimento di rinnovo dell'accREDITamento in data 27/05/2026 con risoluzione n. 2721;

richiamata la nota della Commissione per le adozioni internazionali (CAI) prot. DIPOFAM-0017324-P-03/07/2026 con cui si comunica che l'ICBF, in merito alla prosecuzione della procedura adottiva della suddetta famiglia, ha precisato che il fascicolo potrà essere trasferito ad un altro ente debitamente accreditato per la prosecuzione del processo di adozione e che tale ente è stato individuato in SRAI - Regione Piemonte;

informati sui principi e sulla metodologia operativa del Servizio regionale per le adozioni internazionali-Regione Piemonte, sia in Italia che all'estero, nonché sulle eventuali difficoltà per la realizzazione del suddetto progetto adottivo;

con il presente atto conferiscono incarico al Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte

affinché il Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte curi la procedura di adozione svolgendo i compiti di cui all'art. 31 della legge n. 184/1983 e successive modificazioni, e ogni altra funzione assegnata dalla legge all'ente autorizzato.

Pertanto le parti si accordano nel seguente modo:

1) OBBLIGHI E DOVERI DELLA COPPIA

- a) Preparazione di documenti aggiuntivi o integrativi che possono essere richiesti dalle competenti Autorità Colombiane durante l'iter adottivo, secondo le indicazioni delle autorità estere, che il Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte comunicherà alla coppia. In mancanza della consegna o della predisposizione della documentazione così come richiesta dal Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte e/o dall'autorità straniera nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Servizio regionale per le adozioni internazionali-Regione Piemonte.
- b) Proposta di incontro con l'adottando (cosiddetto "abbinamento"): la coppia è consapevole che:
 - l'adesione formale alla proposta di abbinamento equivale all'accettazione della bambina che da quel momento entrerà idealmente a far parte della famiglia e che, in ogni caso, il minore può manifestare, in ogni momento, anche successivamente al

- rientro in Italia, difficoltà di natura fisica e/o psichica non precedentemente diagnosticate, senza che alcuna responsabilità possa essere fatta valere nei confronti del Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte;
- l'eventuale rifiuto della proposta di abbinamento durante la permanenza all'estero dovrà essere motivata per iscritto e potrà rimettere in discussione il rapporto con il Servizio regionale per le adozioni internazionali-Regione Piemonte, oltre a comportare le eventuali conseguenze previste dalla normativa del Paese d'origine del minore, quali, ad esempio, la cancellazione dall'elenco delle coppie straniere candidate per l'adozione internazionale in quel Paese. Tale atto darà diritto al Servizio regionale per le adozioni internazionali -Regione Piemonte di ritenersi sollevato da ogni impegno contrattuale precisato nel presente contratto e nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte.
- c) Comunicazione di variazioni dell'assetto familiare: la coppia si impegna a segnalare per iscritto, tempestivamente, fatti o avvenimenti sopraggiunti che potrebbero incidere sull'assetto dell'organizzazione familiare rispetto a quanto era dato a conoscere quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gravidanze e loro interruzioni, separazione dei coniugi, ingresso in famiglia a qualsiasi titolo di un minore, rinuncia al progetto adottivo.
- d) Rispetto della normativa nazionale e internazionale e delle direttive al Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte:
La coppia si impegna a rispettare le leggi e le procedure previste in Italia ed all'estero, nonché le direttive indicate dal Servizio regionale per le adozioni internazionali -Regione Piemonte e dalla sua referente in Colombia, sollevando lo stesso da ogni responsabilità per il completamento dell'adozione, astenendosi dal tenere comportamenti volti ad accelerare la conclusione della pratica adottiva o ad influire sul suo regolare andamento.
In particolare la coppia si impegna ad attenersi alle indicazioni del Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte e del suo referente nel Paese d'origine, evitando iniziative personali che potrebbero compromettere i rapporti con le Autorità e gli uffici preposti alle adozioni, mettendo a rischio, nel contempo, il buon esito dell'adozione stessa e/o compromettendo la posizione del Servizio regionale per le adozioni internazionali -Regione Piemonte nel paese.
La coppia si impegna a non diffondere dati relativi alla propria pratica adottiva, né qualunque altra notizia e/o informazione di cui viene a conoscenza nel corso dell'istruzione e/o esecuzione della pratica medesima, e si impegna altresì a non diffondere notizie e/o informazioni concernenti altre pratiche adottive in carico al Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte.
- e) Il post-adozione ed i follow up: la coppia si impegna a rendersi disponibile, secondo i modi e i tempi previsti dalla normativa colombiana, agli incontri del "post-adozione", a recarsi con il minore adottato presso la sede del Servizio regionale per le adozioni internazionali – Regione Piemonte per i colloqui con gli operatori individuati, alle visite domiciliari, così da facilitare la stesura, da parte del personale del Servizio regionale per le adozioni internazionali-Regione Piemonte in collaborazione con i servizi del territorio e con la psicologa di CIFA ETS, delle relazioni sull'inserimento familiare e sociale della minore adottata, per tutto il periodo tassativamente imposto dal Paese d'origine, rispettandone le scadenze. In concomitanza con l'invio della prima relazione la coppia si impegna a trasmettere il decreto di trascrizione che dichiara efficace la sentenza

straniera di adozione e il certificato di cittadinanza italiana della minore adottata debitamente apostillati.

A tal fine i suddetti coniugi si impegnano a rispettare le richieste del paese, ad essere reperibili e segnalare tempestivamente eventuali cambiamenti di abitazione, consapevoli che il non rispetto dei termini e delle indicazioni inerenti le relazioni del post-adozione può pregiudicare non solo il rapporto tra il Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte e l'Autorità del paese d'origine, ma anche quello tra lo Stato italiano ed il Paese stesso.

Per i costi inerenti la stesura, la traduzione e l'invio di ciascuna relazione di follow up, la coppia si impegna al pagamento della quota di € 150,00 tramite Bollettino PagoPa che verrà generato dal Servizio stesso.

- f) Le certificazioni: la coppia avrà cura di raccogliere, conservare e trasmettere al Servizio regionale per le adozioni internazionali -Regione Piemonte fatture, ricevute e giustificativi a fronte di somme versate per la pratica adottiva, ove tali giustificativi presentino i requisiti necessari di certificabilità, affinché la stesso possa procedere alla certificazione delle spese sostenute dalla coppia ai fini delle esenzioni fiscali previste dalla legge.
- g) Quota di partecipazione alla spesa per i servizi resi dal Servizio regionale per le adozioni internazionali -Regione Piemonte in Italia: la coppia si impegna a versare la somma di € 3.000,00 a SRAI - Regione Piemonte entro 15 giorni dalla partenza per la Colombia tramite Bollettino PagoPa che verrà generato dal Servizio stesso.

2) OBBLIGHI E DOVERI DEL SERVIZIO REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI-REGIONE PIEMONTE

SRAI - Regione Piemonte si impegna allo svolgimento delle attività di seguito indicate:

- a) Comunicazione del conferimento di incarico alla Commissione per le Adozioni Internazionali, all'Autorità centrale Colombiana (ICBF), al Tribunale per i minorenni e ai servizi socio-sanitari territorialmente competenti.
- b) Gestione dei rapporti con la Commissione per le Adozioni Internazionali per la finalizzazione della procedura adottiva.
- c) Messa a disposizione della referente e della struttura organizzativa presente nella città di Bogotá/Colombia, che assicurerà in loco supporto formativo, accompagnamento ed interpretariato.
- d) Mantenimento dei rapporti con le Autorità colombiane e con il referente nel Paese.
- e) Validazione degli studi psicosociali condotti sulla suddetta famiglia e impegno a presentare relazioni di follow-up post-adozione secondo le scadenze stabilite dalla legislazione colombiana.
- f) Incontri formativi di preparazione alla partenza con il personale SRAI-Regione Piemonte e la referente in Colombia.
- g) Coordinamento generale del viaggio della coppia in Colombia e assistenza in loco attraverso il referente di SRAI-Regione Piemonte.
- h) Svolgimento della pratica adottiva davanti alla Commissione per le adozioni internazionali necessaria per l'ottenimento delle autorizzazioni (proseguimento e ingresso) e per il rilascio del visto di ingresso da parte dell'autorità diplomatica italiana in Colombia.

- i) Certificazione del periodo di permanenza all'Estero della coppia (finalizzato all'ottenimento dei congedi di maternità e paternità) e delle spese sostenute dalla coppia per lo svolgimento della procedura adottiva a partire dalla data del conferimento di incarico ricevuto.
- j) Stesura, traduzione e deposito delle relazioni post-adottive e di eventuali documenti aggiuntivi presso le competenti Autorità colombiane entro le scadenze stabilite dalla legislazione colombiana. In concomitanza con l'invio della prima relazione verranno inviati unitamente alla relazione il decreto di trascrizione che dichiara efficace la sentenza straniera di adozione e il certificato di cittadinanza italiana.
- k) Segnalazione dell'arrivo in Italia della nuova famiglia ai servizi socio assistenziali, al Tribunale per i Minorenni territorialmente competenti.
- l) Incontri/Seminari per il sostegno post-adottivo (individuali e attraverso piccoli gruppi).

3) INTERRUZIONE DELLA PRATICA

Nel caso in cui la procedura adottiva non giunga a conclusione, verrà data tempestiva comunicazione alla Commissione per le adozioni internazionali e si valuteranno congiuntamente le modalità operative relative all'incarico ricevuto, fermo restando l'obbligo per la coppia di provvedere al pagamento dei costi per i servizi resi dal Servizio regionale per le adozioni internazionali-Regione Piemonte all'estero, secondo quanto verrà conteggiato dallo stesso, entro l'ammontare previsto nel punto 1 – lett. g) del presente conferimento di incarico.

4) REVOCA DELL'INCARICO DA PARTE DELLA COPPIA

- a) Nel caso in cui la coppia intenda revocare l'incarico al Servizio regionale per le adozioni internazionali -Regione Piemonte deve darne comunicazione scritta al medesimo, oltre che ai servizi territoriali, al Tribunale per i minorenni e alla Commissione per le adozioni internazionali.
- b) La coppia non può revocare l'incarico al Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte mentre si trova all'estero per l'adozione, né chiedere in restituzione i documenti affidati al Servizio o ai suoi referenti per il perfezionamento della pratica adottiva prima del rientro in Italia, nel caso di rifiuto all'estero dell'abbinamento precedentemente accettato in Italia.

5) DISMISSIONE DEL MANDATO DA PARTE DEL SERVIZIO REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI - REGIONE PIEMONTE

Il Servizio regionale per le adozioni internazionali -Regione Piemonte può dismettere l'incarico se nel corso del rapporto emergono eventi eccezionali precedentemente non rilevati e di tale gravità da non consentire la prosecuzione dell'incarico conferito. La dismissione, motivata e per iscritto, sarà trasmessa alla coppia e alle competenti autorità.

6) RICHIAMI

Per tutto quanto non compreso in questo atto si fa riferimento alle norme del codice civile che regolano il presente rapporto.

7) FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che nasca dal presente rapporto è esclusivamente competente il Tribunale del Foro di Torino.

8) TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La coppia dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla raccolta e trattamento dei dati personali, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dagli artt. da 15 a 22 del citato regolamento.

La coppia acconsente al trattamento dei dati che ha fornito, per l'espletamento della pratica inerente l'adozione internazionale, ai sensi della L. 184/83 e s.m.i. e verranno utilizzati solo per tale scopo, secondo quanto riportato dall'informativa sul trattamento dei dati personali consegnata.

....., lì

Firma del marito

Firma della moglie

.....

.....

La Dirigente
del Settore Rapporti con il terzo
settore, supporto alle famiglie e alle
situazioni di fragilità sociale
e Responsabile
Servizio regionale per le adozioni
internazionali-Regione Piemonte

.....

I sottoscritti coniugi dichiarano di approvare gli articoli del presente contratto ed in particolare, ai sensi dell'art. 1341 ss. cod. civ. le clausole espressamente previste di cui ai punti 1 (OBBLIGHI E DOVERI DELLA COPPIA); 3 (INTERRUZIONE DELLA PRATICA); 4 (REVOCA DELL'INCARICO DA PARTE DELLA COPPIA); 5 (DISMISSIONE DEL MANDATO DA PARTE DEL SERVIZIO REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI -REGIONE PIEMONTE); 7 (COMPETENZA ESCLUSIVA FORO DI TORINO); 8 (TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

Firma del marito

.....

Firma della moglie

.....